CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Settore **Fiscalità d'impresa**

Il Fisco semplice

n. 11
2024

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:
Settore Fiscalità d'Impresa
Tel. 06 5866 220 · E-mail tributario@confcommercio.it

L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

Legge di bilancio 2025

Prime osservazioni sulle misure fiscali di maggiore interesse per le imprese ed i lavoratori autonomi

1. La riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro

Nell'impianto della Legge di Bilancio per il prossimo anno, bene la conferma, l'efficientamento e la stabilizzazione delle misure di riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro, attraverso il riconoscimento di somme che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore e il potenziamento delle detrazioni da lavoro dipendente.

Al riguardo, si condivide il cambio di modalità di riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro rispetto a quello previsto dalla Legge di Bilancio dello scorso anno, che aveva sollevato qualche criticità.

In pratica, a fronte della riduzione di 7 punti percentuali dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti con un reddito annuo fino a 25.000 euro, o della riduzione di 6 punti percentuali dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti con un reddito annuo fino a 35.000 euro, viene ora riconosciuta:

i) **ai lavoratori dipendenti con un reddito fino a 20.000 euro,** una somma che non concorre alla formazione del reddito e determinata applicando al medesimo reddito una percentuale variabile;

ii) **ai lavoratori con un reddito superiore a 20.000 euro ma non a 40.000 euro,** una ulteriore detrazione, da rapportare al periodo di lavoro e di importo variabile a seconda dell'ammontare del reddito complessivo del lavoratore.

2. La riduzione dell'IRPEF

Quanto all'IRPEF, bene la conferma e **la stabilizzazione dell'impianto a tre aliquote, nonché l'innalzamento della soglia di "no tax area" prevista per i redditi di lavoro dipendente che, così, viene equiparata a quella vigente in favore dei pensionati (8.500 euro).**

Al riguardo, si evidenzia che la soglia di "no tax area" per i piccoli imprenditori ed i lavoratori autonomi è ferma a 5.000 euro. Si auspica, pertanto, un innalzamento anche di tale limite affinché si possa giungere, gradualmente, ad un'unica soglia di "no tax area" a prescindere dalla tipologia di reddito percepito.

L'aforisma del mese

L'inflazione è una forma di tassazione che può venire imposta senza legislazione
– Milton Friedman

Occorre, però, innanzitutto, il massimo impegno per pervenire, anche con il supporto degli esiti del concordato preventivo biennale, all'attesa riduzione, dal 35 per cento al 33 per cento, della seconda aliquota d'imposta, nonché all'innalzamento, da 50.000 euro a 60.000 euro, del corrispondente scaglione di reddito.

Ve ne è la necessità, ve ne è l'urgenza!

Anche perché – come ha evidenziato un recente studio dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio – il drenaggio fiscale (ossia l'aumento delle imposte derivante dalla combinazione tra inflazione ed aliquote progressive) ha annullato i benefici di tutte le riduzioni IRPEF dell'ultimo decennio per i redditi superiori ai 35.000 euro.

3. La revisione delle detrazioni per oneri e spese

In attuazione della Legge Delega al Governo per la riforma fiscale, viene introdotto un particolare meccanismo che pone dei limiti agli oneri e alle spese che danno luogo a detrazioni fiscali.

In estrema sintesi, viene previsto che, **per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro,** gli oneri e le spese, per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, siano ammessi in detrazione fino ad un ammontare, calcolato moltiplicando un importo base per un determinato coefficiente, relativo alla composizione del "nucleo familiare".

Restano, in ogni caso, escluse dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite:

i) le spese sanitarie;
ii) gli interessi passivi sui mutui "prima casa" contratti fino al 31 dicembre 2024;
iii) le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenuti fino al 31 dicembre 2024.

Al riguardo si ritiene che debbano essere attentamente valutati gli impatti del processo di riordino delle spese fiscali attraverso l'applicazione di un meccanismo di "quoziente familiare".

4. Detassazione dei premi di produttività, fringe benefits e super-deduzione del costo del lavoro per i nuovi assunti

Bene anche gli interventi in materia di detassazione dei premi di produttività e dei fringe benefits, nonché la conferma della super-deduzione del costo del lavoro per assunzioni a tempo indeterminato.

Naturalmente, l'auspicio è che tutte queste misure incentivanti – che sono state previste per il triennio 2025-2027 – diventino, anch'esse, strutturali.

Inoltre, sempre per sostenere i redditi medio-bassi e dare un impulso ai consumi, soprattutto in determinati periodi dell'anno, si auspica che si possa giungere, gradualmente, alla detassazione, in maniera strutturale, delle tredicesime mensilità. Principio questo, tra l'altro, previsto dalla stessa Legge Delega al Governo per la riforma fiscale.

5. Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni

Bene anche la stabilizzazione della rivalutazione di partecipazioni e terreni a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva del 16 per cento. Misura questa che, si ricorda, veniva prorogata di anno in anno.

6. Misure di contrasto all'evasione fiscale

Quanto alle misure di contrasto all'evasione, diviene obbligatoria l'integrazione tra pagamenti elettronici e memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Considerato che sono previste sanzioni in capo all'esercente in caso di violazione di tale obbligo, è opportuno valutare, attentamente, se il termine del 1° gennaio 2026 – data di entrata in vigore della disposizione – rappresenti un tempo sufficiente per poter mettere in regola tutti i registratori telematici non ancora integrati con il processo di pagamenti elettronici.

7. Tracciabilità delle spese ai fini della loro deducibilità

In tema di tracciabilità delle spese ai fini della loro deducibilità, si segnala, inoltre, la misura che prevede che le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, nonché le spese di rappresentanza, dovranno essere effettuate mediante sistemi di pagamento tracciabili ai fini della loro deducibilità, nel caso di reddito di lavoro autonomo o d'impresa, o ai fini della non concorrenza alla formazione del reddito, nel caso di rimborsi per lavoro dipendente.

8. Web Tax

Infine, considerando che sul cosiddetto "Pillar 1" non vi è ancora piena condivisione a livello internazionale, si auspica che le modifiche apportate alla disciplina dell'imposta sui servizi digitali (o "web tax nazionale") – con l'eliminazione delle soglie di ricavi e con il conseguente ampliamento della platea dei soggetti interessati – siano un primo passo per garantire parità di regole nel fare impresa.

Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare che restano correttamente, in ogni caso, escluse dall'imposta:

- la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;
- la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
- la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale, in termini di ricavi realizzati, è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
- la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire i sistemi dei regolamenti interbancari.

Merita, comunque, una attenta valutazione il suo impatto su MPMI e start-up digitali.